



INTESA
TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E

IL GOVERNO DELLO STATO DELLA CALIFORNIA

La Regione Emilia-Romagna, della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato della California, degli Stati Uniti d'America, di seguito denominate "le Parti",

RICONOSCENDO che la collaborazione tra le Parti è un mezzo privilegiato per stimolare lo sviluppo sia sociale che economico dei rispettivi territori;

CONSIDERATO che le Parti hanno già sviluppato una proficua collaborazione sui temi della sostenibilità e del contrasto ai cambiamenti climatici, in particolare nell'ambito della *Under 2 Coalition*;

CONSIDERATO che le Parti hanno fissato l'obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050 in Emilia-Romagna ed entro il 2045 in California;

CONSIDERATO che le Parti hanno fissato l'obiettivo di raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2035 in Emilia-Romagna e il 100% di vendite al dettaglio di energia elettrica pulita entro il 2045 in California;

CONSIDERATO che la collaborazione sulla decarbonizzazione dell'energia, dei trasporti e dell'industria manifatturiera e sulla rimozione del biossido di carbonio crea un potenziale significativo per accelerare i progressi verso la neutralità carbonica in entrambi i territori;

CONSIDERATO che le Parti affrontano rischi climatici simili, tra cui inondazioni, siccità, incendi, calore e condizioni meteorologiche estreme, e comprendono l'importanza di utilizzare i migliori dati, strumenti e conoscenze scientifiche disponibili per guidare il processo decisionale sull'adattamento ai rischi climatici;

CONSIDERATO che le Parti sono entrambe membri del Partenariato Mediterraneo per l'Azione per il Clima (MCAP), lanciato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 2023 (COP28), che riunisce i governi subnazionali dei cinque continenti che devono affrontare minacce climatiche simili;

CONSIDERATO che i membri di MCAP si sono impegnati a sostenersi reciprocamente per adattarsi più rapidamente agli impatti climatici e alle emergenze, come il caldo estremo, il peggioramento degli incendi e l'intensificarsi della siccità;

RICONOSCENDO l'importanza significativa del settore agricolo nelle economie delle Parti e l'importanza significativa della riduzione delle emissioni agricole negli sforzi di entrambi i territori per raggiungere i loro obiettivi climatici;

nell'ambito delle proprie competenze hanno raggiunto la seguente Intesa:

Articolo 1

Obiettivi

La presente Intesa definisce un quadro flessibile per la collaborazione tra le Parti al fine di ottenere risultati tangibili nello scambio di conoscenze, esperienze e migliori pratiche nei settori della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Le iniziative e i progetti organizzati o incoraggiati dalle Parti nell'ambito della presente Intesa mirano allo scambio di conoscenze ed esperienze e si basano sulle collaborazioni tra le istituzioni e le loro reti e tra gli attori economici pubblici e privati al fine di promuovere soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici.

Articolo 2

Ambiti di collaborazione

Le Parti intendono collaborare per affrontare la crisi climatica attraverso iniziative incentrate in particolare, sulle seguenti aree di collaborazione:

- a) politiche di mitigazione del clima, comprese le politiche locali e le migliori pratiche per la decarbonizzazione dei processi industriali;
- b) agricoltura intelligente dal punto di vista climatico, comprese le pratiche agricole innovative;
- c) gestione sostenibile dell'acqua, compresi il riutilizzo e il riciclaggio e gli usi innovativi dell'acqua nel settore agricolo;
- d) soluzioni climatiche basate sulla natura, tra cui la conservazione, il ripristino e la gestione sostenibile delle foreste, la protezione della biodiversità e la riduzione della deforestazione;
- e) strategie e azioni per la qualità dell'aria;
- f) energie rinnovabili, tra cui il fotovoltaico e l'eolico, l'integrazione della rete, l'idrogeno pulito e rinnovabile, l'immagazzinamento dell'energia, le tecnologie delle batterie, l'efficienza energetica, la decarbonizzazione degli edifici, l'affidabilità e la pianificazione del sistema energetico;
- g) decarbonizzazione dei trasporti, compresi i veicoli a emissioni zero e le infrastrutture di ricarica e rifornimento a emissioni zero.

Articolo 3

Coordinamento e punti di contatto

Le Parti designano rispettivamente il Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna e la California Natural Resources Agency per definire un piano d'azione per attuare gli obiettivi della presente Intesa. Le Parti si adopereranno per rivedere e aggiornare i piani di lavoro secondo le necessità e non meno di una volta all'anno.

Le Parti, di comune accordo, possono richiedere la collaborazione di terzi, comprese università e altre istituzioni accademiche pubbliche e private, organizzazioni non governative, imprese e istituzioni governative locali, statali o nazionali le cui attività possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente Intesa.

il Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna e la California Natural Resources Agency e fungeranno da rispettivi punti di contatto per la comunicazione e lo scambio di informazioni, nonché per qualsiasi notifica da presentare ai sensi della presente Intesa.

Articolo 4

Attività specifiche

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'Articolo 1, e nel rispetto degli ambiti di cui all'Articolo 2, le Parti svolgeranno le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

- a) organizzazione di incontri regolari tra il personale o di workshop pubblici;
- b) coordinamento della partecipazione a conferenze internazionali pertinenti;

- c) organizzazione di visite finalizzate alla formazione, allo scambio di competenze e alla diffusione di informazioni;
- d) organizzazione e partecipazione a simposi, seminari, conferenze, festival, mostre e fiere;
- e) sostegno alla collaborazione e scambio d'informazioni tra i rispettivi territori;
- f) svolgimento di riunioni tra le Parti, almeno una volta l'anno, sullo stato di attuazione e pianificazione della presente Intesa;
- g) sostegno e collaborazione per lo svolgimento di workshop aziendali, accademici, no-profit e/o governativi nei settori rilevanti, al fine di facilitare la nascita di progetti comuni.

Articolo 5

Clausola di invarianza normativa

La presente Intesa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e statunitense, nonché del diritto internazionale applicabile, e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 6

Diritto applicabile

La presente Intesa non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola di questa Intesa sarà interpretata e attuata quale obbligo e impegno giuridicamente vincolante tra le Parti.

La presente Intesa è un'iniziativa volontaria e le attività delle Parti nell'ambito della presente Intesa non sono subordinate ad azioni reciproche da parte di terzi.

Articolo 7

Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità per cui sono stati forniti, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 8

Clausola di neutralità finanziaria

Tutte le attività previste o scaturenti dalla presente Intesa troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio della Regione Emilia-Romagna, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

La presente Intesa non comporta lo scambio di fondi, né costituisce alcun obbligo finanziario da parte di entrambe le Parti. Tutti i costi che possono derivare dalle attività svolte, menzionate o in virtù della presente Intesa saranno assunti dalla Parte che li sostiene. Tutte le attività intraprese ai sensi della presente Intesa sono soggette alla disponibilità di fondi, personale e altre risorse di ciascuna delle Parti.

Il personale designato da una Parte per l'esecuzione della presente Intesa lavorerà secondo le indicazioni di tale Parte e di qualsiasi altra organizzazione o istituzione a cui il personale già appartiene, mantenendo in ogni momento il rapporto di lavoro preesistente solo con tale Parte e organizzazione o istituzione e non con qualsiasi altra Parte.

Articolo 9 Informativa

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 10 Modifiche e Integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione della presente Intesa. Qualsiasi modifica dovrà specificare la data in cui la stessa acquista efficacia.

Articolo 11 Divergenze interpretative

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 12 Efficacia e durata

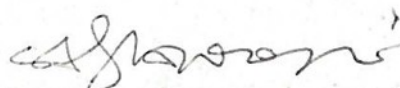
La presente Intesa acquista efficacia il giorno successivo alla ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si saranno reciprocamente informate del completamento delle procedure interne richieste, in conformità alle rispettive leggi nazionali e, per la Parte italiana, alla normativa regionale vigente.

L'Intesa avrà una durata di tre (3) anni. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa notificando per iscritto all'altra Parte l'intenzione di porvi termine.

La cessazione di efficacia della presente Intesa non pregiudicherà la continuazione dei programmi, progetti o attività in corso, i quali potranno continuare a svolgersi fino al loro completamento, salvo diversamente definito dalle Parti.

Firmata a Bologna il 17/05/2024 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

**PER LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**
Il Presidente



**PER IL GOVERNO DELLO
STATO DELLA CALIFORNIA**
Il Governatore

